

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di «Riqualificazione ed ammodernamento delle strade consortili Via T.C. Felice, Via F. Leonzio e Via M. Gracco, all'interno dell'area industriale ASI di Salerno»

(CIG: 818395909E; Numero gara: 7666902; CUP: I57H17001880002)

RISPOSTA A N.1 QUESITO PERVENUTO IN DATA 06/03/2020

Il sottoscritto **ing. Angelo Mascolo**, in qualità di R.U.P. della gara in oggetto, comunica che in data 06/03/2020 è pervenuto il quesito di seguito riportato a cui si è data risposta.

QUESITO N.6:

«in merito alla procedura di gara in Oggetto, si chiede:

- è possibile partecipare alla presente procedura in RTI Orizzontale (formato da due operatori economici), ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per la sola categoria OG6 (da parte di un terzo operatore economico)?

- nel caso di risposta affermativa alla prima domanda, il Contratto di avvalimento, deve essere stipulato dal Raggruppamento, oppure dalla sola Ditta Mandataria?

- in merito al Subappalto, si chiede se i limiti dello stesso sono del 30%, oppure del 40%».

RISPOSTA:

Con riferimento al primo dei sopra indicati quesiti, la risposta non può che essere **affermativa**.

Ed infatti, in virtù dell'espresso disposto di cui all'art. 6, co. 4, del Disciplinare di gara («In caso di concorrenti "ad identità plurisoggettiva", varranno le regole previste dalla pertinente normativa di settore»), trova, nella specie, applicazione l'art. 92, co. 2, D.P.R. 207/10, in forza del quale, con riferimento ai RR.TT.II. "di tipo orizzontale", «i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria (...) nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti (...) ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento (...), indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato (...). Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».

Con riferimento al secondo dei sopra indicati quesiti, vale rimarcare che l'ANAC, con il Parere di Precontenzioso n. 4 del 11.01.2017, ha trattato il caso relativo all'avvalimento di un'unica ausiliaria per l'intero R.T.I., prevedendo che il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, deve soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono. Già la Determinazione n. 2 del 01.08.2012 (richiamata anche dal Parere di Precontenzioso n. 90 del 07.05.2014), infatti, aveva chiarito, al punto 7, come il raggruppamento possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono in quanto non soggetto unitario, ma frutto dell'unione di soggetti distinti (cfr. anche TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 18.09.2013, n. 8322).

Alla luce di quanto sopra, il contratto di avvalimento va sottoscritto (non dal R.T.I., bensì) dalla singola ditta associata che necessita di “colmare” la propria carenza di requisiti attraverso l'avvalimento.

Con riferimento, infine, all'ultimo dei sopra riportati quesiti posti, vale rimarcare che, con comunicato del Presidente datato 23.10.2019, l'Anac ha ritenuto che – nonostante la Corte di Giustizia dell'U.E., con Sentenza Sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18, abbia affermato la non conformità al diritto europeo della norma italiana (art. 105, D.Lgs. 50/2016) che impone un limite (del 40%) alla subappaltabilità dei lavori oggetto di pubblica gara d'appalto – il citato limite del 40% trova ancora applicazione fino a quando il Legislatore italiano non avrà espressamente e specificamente modificato la norma di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene applicabile, alla procedura di gara in questione, il limite di subappaltabilità del 40%, fissato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. “Sblocca cantieri” n. 32/2019, conv. con Legge n. 55/2019.

«Consorzio A.S.I. di Salerno»

Il R.U.P.

Ing. Angelo Mascolo